



COMUNE DI SALTRIO

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Reg. Delib.

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2024**

L'anno **duemilaventitre**, addì **quattordici** del mese di **dicembre** alle **ore 20.33**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ORDINARIA** ed in **seduta PUBBLICA** di **prima convocazione**.

SINDACO	Zanuso Maurizio	Presente
CONSIGLIERE	Cracò Letizia	Assente
CONSIGLIERE	Realini Donatella	Presente
CONSIGLIERE	Caliaro Francesco	Presente
CONSIGLIERE	Scalcione Amanda	Presente
CONSIGLIERE	Reina Salvatore	Presente
CONSIGLIERE	Mirante Mattia	Presente
CONSIGLIERE	Zambello Michel	Presente
CONSIGLIERE	Romelli Alessandro	Presente
CONSIGLIERE	Leto Barone Giuseppe	Presente
CONSIGLIERE	Sartorelli Antonio	Assente
CONSIGLIERE	Sgrò Daniela	Presente
CONSIGLIERE	Gullotti Nadia	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale sig. **dott.ssa Vania PESCARIN**.

Il sig. **ing. Maurizio ZANUSO** – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco Presidente relazionare sull'argomento in oggetto;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”* convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (G.U. 28/11/2023, n. 278), all'art. 6-ter recita testualmente

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2021 nell'ambito della potestà ammessa dalla Legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2020 e precisamente:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze classificata nelle categorie A/1-A/8-A/9	3,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati gruppo "D"	9,00 per mille
Ordinaria (altri immobili)	9,00 per mille

RILEVATO che i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Saltrio è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993 che individua i comuni montani;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 07.03.2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, modificato dal d.lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

VISTI:

- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – d.lgs. n.267/2000;
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU;
- ✓ il Regolamento Comunale di Contabilità;
- ✓ la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);

PRESO ATTO:

- ✓ che, in conformità a quanto prescritto dall'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio Economico Finanziario;
- ✓ del parere favorevole del Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b), punto 7), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e la narrativa tutta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2) **DI CONFERMARE** per il 2024 le aliquote IMU come dal prospetto a seguire:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazioni principali e relative pertinenze classificata nelle categorie A/1-A/8-A/9	3,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Beni merce)	0,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Fabbricati gruppo "D"	9,00 per mille
Ordinaria (altri immobili)	9,00 per mille

3) **DI STABILIRE** per l'anno 2024 che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4) **DI DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2024.

5) **DI DARE ATTO** che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno.

6) **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al vigente Regolamento per l'applicazione della nuova IMU, approvato con propria deliberazione n. 11 del 07.03.2020.

7) **DI PUBBLICARE** la presente delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2024, inserendola entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

8) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all'Albo on line del Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 124, primo comma, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione *"Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti degli organi di indirizzo politico"*, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

Successivamente con separata votazione favorevole resa all'unanimità, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'operatività immediata delle previsioni.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
ing. Maurizio ZANUSO



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Vania PESCARIN

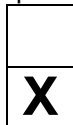
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI

Il Segretario Comunale certifica che:

Eseguibilità

La presente deliberazione:



...sarà eseguibile per decorso termine di cui all'art. 134, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

...è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pubblicazione

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009, n. 69, il giorno **18.12.2023** e per quindici giorni consecutivi fino al **02.01.2024**.

Esecutività

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 18.12.2023